

DELIBERA N. 200/04/CSP

**Esposto presentato dalla Signora Eleonora Sentuti
nei confronti della società Retemedia S.c.r.l.
(Periodico “Tiburno”)
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 luglio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2004, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la segnalazione della signora Eleonora Sentuti, pervenuta in data 22 giugno 2004 (prot. n. 357/EA/04/NA), nella quale si asserisce la presunta violazione dell'articolo 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte della società Retemedia S.c.r.l., editrice del periodico “*Tiburno*”, in quanto, durante la campagna elettorale per le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Monterotondo, ha pubblicato, nelle edizioni del 26 maggio e 1° giugno 2004, articoli e messaggi elettorali, i cui contenuti e forme non corrispondono a quelli tassativamente ammessi;

RITENUTO di non potersi procedere all'avvio di un'istruttoria in quanto l'esposto non proviene da un soggetto politico legittimato e non risulta accompagnato - come richiesto dall'articolo 25, comma 4, della citata delibera n. 60/04/CSP - dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b), c) e d) della legge n. 28 del 2000;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

di non doversi procedere.

Roma, 14 luglio 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian